

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4156

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE

Presentata il 2 agosto 1989

Disposizioni in materia di cittadinanza

ONOREVOLI DEPUTATI! — È stato calcolato che in poco più di cento anni oltre ventisei milioni di cittadini italiani hanno lasciato il Paese per ricercare all'estero migliori condizioni di vita e opportunità di progresso che l'Italia negava loro.

Si è trattato di un fenomeno che nei diversi momenti che l'hanno caratterizzato si è sempre mantenuto a livelli molto alti, come nella storia moderna mai è avvenuto per altri popoli, e che ha costituito e tuttora costituisce una componente portante del nostro sistema economico, sociale, interno ed internazionale.

Il Trentino, fin dalle migrazioni che a partire dal 1874 ebbero come meta le miniere del Nordamerica e le foreste brasiliane, partecipò a questo fenomeno in modo particolarmente massiccio e doloroso, tanto che l'emigrazione è tuttora avvertita dalla nostra gente come il fatto che maggiormente ha inciso sul tessuto

sociale, economico e culturale della nostra terra.

Non è retorico ricordare che gli italiani, per la tenacia del loro impegno e della loro operosità, si sono affermati ovunque nel mondo nel campo dell'economia, del sociale, della cultura ed anche della politica, tanto che lo stesso progresso di molti Paesi in buona misura si fonda sul contributo italiano.

L'esperienza di servizio all'emigrazione maturata dalle rappresentanze italiane all'estero, dalle associazioni degli emigrati e, in epoca più recente, anche dalle regioni e dalle province autonome ha chiaramente evidenziato che la grande diaspora degli italiani nel mondo, pur quasi compiutamente integrata nei contesti di accogliimento, anzi nella misura in cui ha saputo raggiungere posizioni sicure quando non addirittura prestigiose, sotto il profilo economico e culturale, ancora

fortemente avverte uno stretto vincolo di appartenenza alla terra d'origine; tale legame non è soltanto affettivo ma per tanti emigrati, anche delle nuove generazioni, ancora si concretizza anche sotto il profilo dei rapporti giuridici ed economici.

Da tale consapevolezza deriva l'esigenza, sempre più insistentemente e coralmemente avanzata, di nuovi e più vivi rapporti fra l'Italia e le comunità italiane all'estero ed il perno di questi diversi rapporti è giustamente individuato nella possibilità di conservazione o di riacquisto della cittadinanza italiana.

È pertanto nella piena convinzione di realizzare l'interesse dell'intera comunità nazionale, nelle sue componenti dell'interno e dell'estero, che si propongono modifiche sostanziali alla normativa della cittadinanza fondata con la legge 13 giugno 1912, n. 555.

L'articolo 1 tende a stabilire il principio fondamentale che non si può dar luogo a perdita di cittadinanza se non in presenza di un'espressa volontà di rinuncia da parte dell'interessato.

L'articolo 8 della citata legge n. 555 del 1912, che prevede la perdita della cittadinanza italiana anche solo a seguito di acquisto di una cittadinanza straniera, risulta infatti punitivo nei confronti di cittadini benemeriti che, nella quasi totalità, sono di fatto stati costretti a naturalizzarsi, come unico mezzo per conseguire opportunità di lavoro ed un più facile inserimento nei Paesi ospitanti.

Ma lo stesso articolo 8 è anche motivo di discriminazione in seno alle comunità italiane, basti pensare alle diverse situazioni che si sono realizzate nei Paesi di tradizione anglo-sassone rispetto ai Paesi dell'America latina.

L'articolo 2 tende a consolidare il principio della conservazione della cittadinanza italiana anche da parte di coloro che per nascita siano ritenuti propri cittadini da un altro Paese. Viene così ripristinato il principio che era già nell'articolo 7 della legge n. 555 del 1912 e viene

superato quindi l'obbligo dell'opzione introdotto dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, e mantenuto dalla legge 15 maggio 1986, n. 180, che unicamente ha spostato *sine die* il termine per l'esercizio dell'opzione stessa.

L'articolo 3, tenendo conto del mutato contesto socio-economico nazionale ed internazionale rispetto a quello nel quale maturò la legge n. 555 del 1912 e delle facilitate possibilità di comunicazione, tende a favorire il reinserimento in Italia degli *ex* cittadini, riducendo da due anni a sei mesi il periodo di residenza valido per il riacquisto automatico della cittadinanza.

La proposta tiene conto della legittima esigenza dell'*ex* cittadino rimpatriato di mantenere la cittadinanza del Paese nel quale ha esplicato larga parte della propria esperienza di vita e pertanto dei legami affettivi, culturali ed economici che, spesso con la stessa intensità di quelli mantenuti con il Paese d'origine, ha maturato nel Paese d'adozione.

Appare altresì importante accelerare i tempi, come l'articolo 4 prevede, per la concessione della cittadinanza allo straniero di origine italiana. La proposta va pertanto a favorire i discendenti di coloro che rinunciarono alla cittadinanza italiana, per i quali la possibilità di riacquisto è già regolata dall'articolo 3.

L'articolo 5 intende riconoscere e valorizzare l'esistenza all'estero di comunità di nazionalità italiana, originarie di province che un tempo appartenevano all'antica monarchia austro-ungarica e che emigrarono o discendono da emigrati prima dell'annessione dei territori all'Italia. Si tratta di comunità ancora strettamente legate alla terra ed alla cultura d'origine e che, soprattutto in Sudamerica, hanno dato vita a città e paesi nei quali ancora sono largamente vissuti costumi e tradizioni italiani ed è comunemente parlata la nostra lingua o quantomeno un dialetto italiano. Nei confronti di queste comunità le regioni e le pro-

vince delle quali quegli *ex* territori austriaci fanno ora parte vanno incrementando iniziative di ricerca e di collaborazione che sempre più consolidano il legame mai interrotto.

Sono pertanto maturi i tempi per adempiere ad atto di giustizia, riconoscendo a queste comunità, secondo la loro aspirazione, l'origine italiana, con

i riflessi che essa comporta nello *status* di cittadinanza.

L'articolo 6 infine regola con norma transitoria la possibilità di riacquisto della cittadinanza italiana da parte di coloro che l'abbiano perduta ai sensi della precedente normativa e mantengano la propria residenza all'estero.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Chi acquisisce una cittadinanza straniera ed abbia stabilito all'estero la propria residenza conserva la cittadinanza italiana, salva espressa rinuncia.

ART. 2.

1. I nati all'estero da cittadini italiani conservano la cittadinanza italiana, salvo espressa rinuncia, anche se ritenuti cittadini del Paese di nascita.

ART. 3.

1. Chi ha perduto la cittadinanza la riacquisisce automaticamente dopo sei mesi dal ristabilimento della propria residenza in Italia. Sono comunque salve le possibilità di riacquisizione previste dall'articolo 9, primo e secondo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555.

ART. 4.

1. La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, al cittadino straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta sia stato cittadino italiano e che risieda da almeno due anni in Italia.

ART. 5.

1. I nati e residenti in province attualmente italiane ed un tempo appartenenti all'antica monarchia austro-ungarica che siano emigrati all'estero prima dell'annes-

sione dei territori all'Italia, nonché i loro discendenti sono equiparati a tutti gli effetti ai cittadini italiani, ad esclusione degli emigrati nel territorio dell'attuale Repubblica austriaca.

ART. 6.

1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, chi ha perduto la cittadinanza ai sensi della precedente normativa e conserva la propria residenza all'estero può riacquisirla su istanza presentata alla competente autorità consolare.